



COMUNE DI BRUGHERIO

(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)

Sezione Polizia Locale

Protocollo n. /

ORDINANZA N. 114 / 2017

OGGETTO: MISURE TEMPORANEE OMOGENEE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA ED IL CONTRASTO ALL'INQUINAMENTO LOCALE DA ADOTTARE SINO AL 31 MARZO 2018 IN CASO DI PERSISTENZA DELLO STATO DI SUPERAMENTO DELLA CONCENTRAZIONE DI PM10, IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. 7095 DEL 18.09.2017.

IL SINDACO

VISTO l'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria – *Accordo di Programma di Bacino Padano* – predisposto dal Ministero dell'Ambiente (MATTM) con le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, sottoscritto in data 09 giugno 2017 e diretto ad assicurare la realizzazione di misure aggiuntive in grado di intervenire sui principali fattori inquinanti e migliorare la qualità dell'aria;

PRESO ATTO che Regione Lombardia, con deliberazione G.R. n. 7095 del 18.09.2017, ha dato attuazione all'Accordo sopra indicato individuando, nell'Allegato 2, le misure temporanee omogenee, articolate su due livelli, che i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti dovranno adottare nel semestre ottobre 2017 – 31 marzo 2018 al verificarsi di condizioni di accumulo e di aumento della concentrazione di PM10 correlata all'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla loro dispersione;

RILEVATO che le sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui all'Allegato 2 della D.G.R. n. 7095 del 18.09.2017 devono essere individuate con specifica ordinanza emanata da ogni singolo Comune;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 104 del 29 settembre 2017 "Provvedimenti per il miglioramento della qualità dell'aria e limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti dal 1^a ottobre 2017 al 31 marzo 2018", con particolare riferimento al punto 2.;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
- la Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24 “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente” e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- la D.G.R. n. 6675 del 07 giugno 2017 “Approvazione dello schema di nuovo accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”;
- la D.G.R. n. 7635 dell’11 luglio 2008 “Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli [...] Ulteriori misure per il contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose ai sensi della Legge Regionale 11 dicembre 2006 n. 24”;
- la D.G.R. n. 9958 del 29 luglio 2009 “Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare [...] Modifica e integrazione della dgr 5290/07”;
- la D.G.R. n. 2578 del 31 ottobre 2014, con particolare riferimento all’Allegato 2 che individua i Comuni appartenenti alle Fasce 1 e 2 del territorio regionale;
- la D.G.R. n. 5656 del 03 ottobre 2016, con particolare riferimento all’Allegato 2 che classifica i generatori di calore alimentati a biomassa legnosa ai fini del contrasto all’inquinamento locale;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- lo Statuto del Comune;

ORDINA

dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza e **sino al 31 marzo 2018, l’attivazione delle misure temporanee omogenee, definite di 1^a e 2^a livello, al verificarsi del superamento del limite giornaliero di PM10.**

La procedura di attivazione sarà la seguente:

1^a LIVELLO:

dopo 4 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, calcolato sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti, entrano in vigore, **entro il giorno successivo a quello di controllo** (ovvero martedì e venerdì), **le misure definite di 1^a livello** che si aggiungono alle limitazioni già esistenti previste dalle D.G.R. n. 7635 dell’11.07.2008 e n. 2578 del 31.10.2014 (riportate nell’ALLEGATO 2 del presente provvedimento), **restano in vigore fino al giorno di controllo successivo e consistono in:**

- a) **dal lunedì alla domenica** divieto di circolazione per le autovetture private alimentate a gasolio (diesel) di classe emissiva **fino a Euro 4 compreso** in ambito urbano **dalle 8.30 alle 18.30** e per i veicoli commerciali alimentati a gasolio (diesel) di classe emissiva **fino a Euro 3 compreso dalle 8.30 alle 12.30**.

Le deroghe e le esclusioni sono quelle indicate nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1), con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lettere f), g) e n) del vigente Codice della Strada;

- b) **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **3 stelle** in base alla classificazione ambientale riportata nell'Allegato 2 alla DGR n. 5656/2016 allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 3);
- c) **divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.), **di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe** consentite dall'art. 182, comma 6bis, delm Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 **rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco**;
- d) **introduzione del limite a 19°C** (con tolleranza di 2°C) **per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali**;
- e) **divieto** per tutti i veicoli **di sostare con motore acceso**;
- f) **divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Le misure di 1^a livello restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2^a LIVELLO:

dopo 10 giorni consecutivi di superamento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM₁₀, calcolato sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui dieci giorni antecedenti, entrano in vigore, **entro il giorno successivo a quello di controllo** (ovvero martedì e venerdì), **le misure definite di 2^a livello** (che si aggiungono alle limitazioni già esistenti), **restano in vigore fino al giorno di controllo successivo e consistono in:**

- g) **dal lunedì alla domenica** divieto di circolazione per le autovetture private alimentate a gasolio (diesel) di classe emissiva **fino a Euro 4 compreso** in ambito urbano **nella fascia oraria 8.30 - 18.30** e per i veicoli commerciali alimentati a gasolio (diesel) di classe emissiva **fino a Euro 3 compreso nella fascia oraria 8.30 - 18.30** ed **Euro 4 nella fascia oraria 8.30 - 12.30**.

Le deroghe e le esclusioni sono quelle indicate nel documento allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 1), con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art. 54 lettere f), g) e n) del vigente Codice della Strada;

- h) **divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe **4 stelle** in base alla classificazione ambientale riportata nell'Allegato 2 alla DGR n. 5656/2016 allegato alla presente ordinanza (ALLEGATO 3) .

Le misure di 2^a livello restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

INFORMA CHE

se nelle giornate di controllo l'analisi dei dati della stazione di riferimento porta ad una variazione in aumento del livello esistente (es. dal livello 1 al livello 2) ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, **il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.**

Il rientro da un livello di criticità, qualunque esso sia (1^a o 2^a), avviene se, sulla base del controllo effettuato nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sulle stazioni di riferimento, si verifica una delle due seguenti condizioni:

1. la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del limite di 50 µg/m³ e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
2. si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 µg/m³ nei quattro giorni precedenti a quello di controllo.

AVVERTE CHE

- L'inosservanza delle misure indicate ai punti **a)** e **g)** sarà punita ai sensi degli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285) con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro **164,00** a euro **663,00** (pagamento in misura ridotta euro **164,00**), fatti salvi gli aggiornamenti previsti dall'art. 195, comma 3, del medesimo Codice.
- L'inosservanza delle restanti misure indicate ai punti **b), c), d), e), f)** e **h)** sarà punita, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL (Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a

un massimo di euro **500,00** con applicazione dell'art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 (pagamento in misura ridotta euro **166,70**).

Il Corpo di Polizia Locale ed i restanti soggetti indicati nell'art. 12 del vigente Codice della Strada cureranno l'osservanza delle presenti prescrizioni.

Non potranno essere concesse deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali ed elencate nell'Allegato 1 della DGR 7095 del 18.09.2017.

Avverso il presente provvedimento, a cui sarà data ampia diffusione con ogni mezzo a disposizione, può essere presentato ricorso giurisdizionale:

- al TAR entro 60 giorni;
- al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Brugherio, 30/10/2017

IL SINDACO
TROIANO ANTONIO MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)